



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



1

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEBITI FINO A 1.000 EURO: IN SCADENZA IL 30 APRILE 2023

Il punto sull'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 affidati alla Riscossione previsto dalla Legge di Bilancio 2023: cosa accadrà entro il 30 aprile

Entro il 30 aprile avverrà l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 a meno che gli enti interessati non abbiano provveduto a deliberare la non applicazione della misura agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 poi modificata nei termini dal Decreto Milleproroghe.

In particolare, la Legge di conversione del **Decreto Milleproroghe ha modificato le disposizioni sullo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro** introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevedendo:

- differimento dal 31 gennaio al **31 marzo 2023** del termine entro il quale gli enti creditori **diversi** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali **potavano deliberare la non applicazione** dello “Stralcio” parziale (Leggi anche **Stralcio mini ruoli: gli enti non statali hanno tempo fino al 31.03**);
- **introduzione per gli stessi enti creditori della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale** (precedentemente previsto solo per gli enti statali).

Sulla base di ciò la norma ha previsto:



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467



mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com

- **il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo**, al 1° gennaio 2023, **fino a mille euro** affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- **fino al 30 aprile 2023 la sospensione** delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello "Stralcio".

Annullamento automatico debiti entro 1.000 euro

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si tratta di un annullamento automatico di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

L'annullamento automatico di tipo "parziale" non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

- capitale;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'annullamento "parziale" riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di "capitale").



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



3

Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l'annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023 (termine prorogato al 31 marzo), uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all'Agente della riscossione.

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) ha dato appunto la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all'annullamento "parziale" di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.

La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l'annullamento "integrale" dei propri crediti – comprensivo quindi della quota "capitale" nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l'Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all'ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.

I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti.

Cordiali saluti.

VALENTINI Dott. Simone